



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro della Salute

- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*» e, in particolare, l'articolo 6-ter;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a);
- VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189 recante «*Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo*» e successive modificazioni e integrazioni, ed, in particolare, l'articolo 26;
- VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «*Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*» che, all'articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 28 marzo 2019, prot. n. 277 recante «*Modalità e contenuti delle prove di ammissione*



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro della Salute

ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmatonazionale anno accademico 2019/2020»;

- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 18 giugno 2019 prot. n. 542, recante «*Modalità e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina in lingua inglese anno accademico 2019/2020*»;
- VISTO il decreto ministeriale 14 giugno 2019 di accreditamento del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese presso l'Università degli Studi Campus Bio-medico di Roma;
- VISTO il decreto ministeriale 14 giugno 2019 di accreditamento del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese presso l'Università degli Studi di Padova;
- VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di medici chirurghi per l'anno accademico 2019/2020 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi del citato art.6-ter del d.lgs. n. 502/1992, trasmessa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in vista dell'accordo formale;
- VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 27 giugno 2019 sul documento concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2019/2020, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, pari per i laureati magistrali a ciclo unico in medicina e chirurgia a 11.255 di fabbisogno;
- VISTA la necessità di emanare il presente decreto al fine di consentire il perfezionamento dei bandi di concorso da parte degli Atenei, con particolare riguardo ai posti disponibili per l'anno accademico 2019/2020;
- VISTA la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999 pari a 11.568 per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia;
- TENUTO CONTO dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999 da cui emerge che l'offerta formativa degli atenei è superiore al fabbisogno espresso in sede di accordo sancito



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro della Salute

dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sopra citato;

TENUTO CONTO del fabbisogno di medici chirurghi per le esigenze organiche delle Forze Armate per l'anno accademico 2019/2020, di cui alla comunicazione; M_D SSMD REG2019 0069212 del 18 aprile 2019;

VISTE le risultanze del tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del 21 e 27 giugno 2019 con riguardo ai corsi di laurea e di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e professioni sanitarie per l'anno accademico 2019/2020;

RITENUTO alla luce delle risultanze della summenzionata istruttoria, di determinare per l'anno accademico 2019/2020, di concerto con il Ministero della salute, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia nella misura massima consentita dall'offerta formativa espressa dagli Atenei;

RITENUTO in sede di definizione dei posti di accogliere integralmente l'offerta formativa deliberata dalle Università e di ripartire i posti come singolarmente espressi da ciascun Ateneo nella misura della massima capacità formativa comunicata al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca;

DECRETA

Articolo 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa, per l'anno accademico 2019/2020 i posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all'articolo 26 della legge n. 189 del 2002 sono determinati a livello nazionale in **n. 11.568** e sono ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

1. Ciascuna Università dispone l'ammissione dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all'articolo 26 della legge n. 189 del 2002, in base alla graduatoria di merito unica nazionale, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.



*Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto con
il Ministro della Salute*

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del MIUR è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4°serie speciale Concorsi ed esami.

Roma,

IL MINISTRO DELLA SALUTE

dott.ssa Giulia Grillo

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
prof. Marco Balsani



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto
con il Ministro della Salute

Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per i candidati dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2019/2020	
Università	POSTI
BARI	297
BARI (Lingua inglese)	42
BOLOGNA	364
BOLOGNA (Lingua inglese)	75
BRESCIA	223
CAGLIARI	230
CAMPANIA - "L. VANVITELLI"	500
CAMPANIA - "L. VANVITELLI" (Lingua inglese)	40
CATANIA	299
CATANZARO	210
Cattolica del Sacro Cuore	270
Cattolica del Sacro Cuore (Lingua inglese)	20
CHIETI-PESCARA	185
FERRARA	600
FIRENZE	365
FOGGIA	99
GENOVA	235
HUMANITAS University (Lingua inglese)	150
INSUBRIA	150
L'AQUILA	137
MESSINA	260
MESSINA (Lingua inglese)	30
MILANO	350
MILANO (Lingua inglese)	34
MILANO-BICOCCA	133
MILANO-BICOCCA (Lingua inglese)	22
MODENA e REGGIO EMILIA	137
MOLISE	75



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
di concerto
con il Ministro della Salute

Napoli Federico II	507
Napoli Federico II (Lingua inglese)	15
PADOVA	334
PADOVA (Lingua inglese)	54
PALERMO	398
PARMA	240
PAVIA	208
PAVIA (Lingua inglese)	70
PERUGIA	251
PIEMONTE ORIENTALE	174
PISA	288
Politecnica delle MARCHE	182
ROMA "La Sapienza" Policlinico (Lingua inglese)	38
ROMA "La Sapienza" Policlinico	660
ROMA "La Sapienza" polo pontino	145
ROMA "La Sapienza" Sant'Andrea	180
ROMA "Tor Vergata"	220
ROMA "Tor Vergata" (Lingua inglese)	25
S. Raffaele MILANO	200
S. Raffaele MILANO (Lingua inglese)	36
SALERNO	156
SASSARI	139
SIENA	244
TORINO	450
TORINO (Lingua inglese)	70
TRIESTE	170
UDINE	145
UniCamillus	80
Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA	140
Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA (Lingua inglese)	40
VERONA	177
Totale	11568



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*» e, in particolare, l'articolo 6-ter;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a);
- VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189, recante «*Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo*» e successive modificazioni e integrazioni, ed, in particolare, l'articolo 26;
- VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «*Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*» che, all'articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 28 marzo 2019, prot. n. 277 recante «*Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale anno accademico 2019/2020*»;
- VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di medici veterinari per l'anno accademico 2019/2020 che il



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ministero della Salute ha effettuato ai sensi del citato art.6-ter del d. lgs. n. 502/1992, trasmessa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano in vista dell'accordo formale;

- VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano del 27 giugno 2019 sul documento concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2019/2020, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, pari per i laureati magistrali a ciclo unico in veterinaria a n. 734;
- CONSIDERATA la necessità di emanare il presente decreto al fine di consentire il perfezionamento dei bandi di concorso da parte degli Atenei, con particolare riguardo ai posti disponibili per l'anno accademico 2019/2020;
- VISTA la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999 pari per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in veterinaria a n. 905;
- CONSIDERATO che il fabbisogno professionale definito dal richiamato Accordo in Conferenza Stato-regioni risulta inferiore all'offerta formativa deliberata dagli Atenei;
- VALUTATA la necessità di contemperare quanto più possibile l'offerta formativa degli Atenei con il fabbisogno professionale, tenendo conto, al contempo, delle risorse investite dagli Atenei e dell'equa distribuzione dei posti disponibili per le immatricolazioni sul territorio nazionale;
- VISTE le risultanze del tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del 21 e 27 giugno 2019 con riguardo ai corsi di laurea e di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e professioni sanitarie per l'anno accademico 2019/2020;
- TENUTO conto dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999;
- RITENUTO di poter determinare per l'a.a. 2019/2020 un numero di posti superiore al fabbisogno espresso in sede di Conferenza Stato-regioni e ripartito tra gli Atenei in misura proporzionale rispetto all'offerta formativa;
- RITENUTO alla luce delle risultanze della summenzionata istruttoria, di determinare per l'anno accademico 2019/2020 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria in n. 759 posti;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

TENUTO CONTO della necessità di disporre la ripartizione dei posti tra le Università;

DECRETA

Articolo 1

1. Per l'anno accademico 2019/2020, i posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria, destinati ai candidati dei Paesi Ue e non UE residenti in Italia, di cui all'articolo 26 della legge n. 189 del 2002 sono determinati a livello nazionale in **n. 759** e sono ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

1. Ciascuna Università dispone l'ammissione dei candidati dei Paesi Ue e non UE residenti in Italia, di cui all'articolo 26 della legge n. 189 del 2002 in base alla graduatoria di merito unica nazionale, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del MIUR sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4° serie speciale concorsi.

IL MINISTRO
prof. Marco Buscetta



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria per i candidati dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2019/2020	
Università	POSTI
BARI	47
BOLOGNA	77
CAMERINO	40
MESSINA	40
MILANO	83
Napoli Federico II	61
PADOVA	68
PARMA	47
PERUGIA	56
PISA	56
SASSARI	40
TERAMO	51
TORINO	93
Totale	759



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «*Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*» che, all'articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*» e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a);
- VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189, recante «*Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo*» e successive modificazioni e integrazioni, ed, in particolare, l'articolo 26;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*» e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*»;



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 28 marzo 2019, prot. n. 277 recante «*Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale anno accademico 2019/2020*»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 aprile 2019, prot. n. 394, recante: «*Modalità e contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie 2019/2020*»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 aprile 2019, prot. n. 395, recante: «*Modalità e contenuti delle prove di ammissione al corso di laurea in scienze della formazione primaria per l'a.a. 2019/2020*»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 18 giugno 2019 prot. n. 542, recante «*Modalità e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese anno accademico 2019/2020*»;
- VISTE le disposizioni interministeriali dell'11 marzo 2019 e successive modificazioni e integrazioni, recanti «*Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore del 2019/2020*»;
- VISTO il contingente riservato agli studenti dei paesi non UE residenti all'estero per l'anno accademico 2019/2020 riferito alle predette disposizioni;
- CONSIDERATA la necessità di emanare il presente decreto al fine di consentire il perfezionamento dei bandi di concorso da parte degli Atenei, con particolare riferimento ai posti disponibili per i candidati cittadini dei paesi non UE residenti all'estero per l'anno accademico 2019/2020;
- VISTA la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999;
- TENUTO CONTO dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999;
- RITENUTO in sede di definizione dei suddetti posti di accogliere integralmente l'offerta formativa deliberata dalle Università e di ripartire i posti come singolarmente espressi da ciascun Ateneo nella misura della



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

massima capacità formativa comunicata al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca;

RITENUTO di disporre l'attribuzione dei posti tra le Università;

DECRETA

Articolo 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa, per l'anno accademico 2019/2020, il contingente di posti destinato ai candidati dei paesi non UE residenti all'estero, secondo la riserva di cui alle disposizioni interministeriali adottate in data 11 marzo 2019 citate in premessa, è determinato, con riguardo ai sotto elencati corsi di studio programmati a livello nazionale, secondo la seguente tabella:

CORSI DI LAUREA	Candidati dei paesi non Ue residenti all'estero
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA (lingua italiana e lingua inglese)	743
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA VETERINARIA	74
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (lingua italiana e lingua inglese)	86
CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE	1.277
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE	78
CORSI DI LAUREA DIRETTAMENTE FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE DI ARCHITETTO	439
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA	160

2. I posti sono ripartiti fra le Università secondo le tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

1. Ciascuna Università dispone l'ammissione dei candidati dei paesi non UE residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente ad essi riservato.

2. I posti eventualmente non utilizzati nell'ambito della graduatoria di cui al comma 1 del presente articolo, sono resi disponibili, con riguardo ai medesimi corsi di studio di cui al precedente articolo 1, nell'ambito dei posti destinati agli studenti dei paesi UE e non Ue residenti in Italia di cui all'articolo 26 della legge 189 del 2002, in tempo utile per lo scorrimento delle relative graduatorie e fatte salve, ove possibile, le eventuali compensazioni



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

tra Atenei all'interno dello stesso contingente riservato agli studenti dei paesi non UE non residenti in Italia.

3. Con apposita nota operativa sono fornite agli Atenei le istruzioni tecniche in base alle quali si procederà alle operazioni di cui al comma 2 del presente articolo.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del MIUR sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
Prof. Marco Bussetti

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name Prof. Marco Bussetti.



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*» e, in particolare, l'articolo 6-ter;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a);
- VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189, recante «*Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo*» e successive modificazioni e integrazioni, ed, in particolare, l'articolo 26;
- VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «*Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*» che, all'articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 28 marzo 2019, prot. n. 277 recante «*Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale anno accademico 2019/2020*»;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 18 giugno 2019 prot. n. 542, recante «*Modalità e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria in lingua inglese anno accademico 2019/2020*»;
- VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario nazionale dei medici odontoiatri per l'anno accademico 2019/2020 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi del citato art. 6-ter del d.lgs. n. 502/1992, trasmessa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in vista dell'accordo formale;
- VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 27 giugno 2019 sul documento concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2019/2020, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, pari per i laureati magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a n. 1.357;
- CONSIDERATA la necessità di emanare il presente decreto al fine di consentire il perfezionamento dei bandi di concorso da parte degli Atenei, con particolare riguardo ai posti disponibili per l'anno accademico 2019/2020;
- VISTA la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999 pari a 1.133 per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria;
- CONSIDERATO che l'offerta formativa deliberata dagli Atenei risulta inferiore al fabbisogno professionale definito dal Ministero della Salute e oggetto dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 27 giugno 2019;
- VISTE le risultanze del tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del 21 e 27 giugno 2019 con riguardo ai corsi di laurea e di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e professioni sanitarie per l'anno accademico 2019/2020;
- TENUTO conto dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999;
- RITENUTO alla luce delle risultanze della summenzionata istruttoria, di determinare per l'anno accademico 2019/2020, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Odontoiatria e Protesi Dentaria in 1.133, accogliendo quindi integralmente l'offerta formativa deliberata dalle Università;

TENUTO CONTO della necessità di disporre la ripartizione dei posti tra le Università;

DECRETA

Articolo 1

1. Per l'anno accademico 2019/2020 i posti per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria, destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all'articolo 26 della legge n. 189 del 2002, sono determinati a livello nazionale in n. **1.133** e sono ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

1. Ciascuna Università dispone l'ammissione dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all'articolo 26 della legge n. 189 del 2002 in base alla graduatoria di merito unica nazionale, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del MIUR è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4°serie speciale Concorsi ed esami.

IL MINISTRO
prof. Marco Bisceglia





Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi
Dentaria
per i candidati dei paesi UE e non UE residenti in Italia
a.a. 2019/2020**

Università	POSTI
BARI	24
BOLOGNA	36
BRESCIA	20
CAMPANIA - "L. VANVITELLI"	35
CATANIA	24
CATANZARO	20
Cattolica del Sacro Cuore	25
CHIETI-PESCARA	40
FERRARA	30
FIRENZE	33
FOGGIA	50
GENOVA	20
INSUBRIA	20
L'AQUILA	50
MESSINA	40
MILANO	60
MILANO-BICOCCA	25
MODENA e REGGIO EMILIA	18
Napoli Federico II	60
PADOVA	25
PALERMO	25
PARMA	28
PAVIA	20
PERUGIA	23
PISA	15
Politecnica delle MARCHE	20
ROMA "La Sapienza"	84
ROMA "Tor Vergata"	42
S. Raffaele MILANO	50
SALERNO	20
SASSARI	28



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

SIENA (Lingua inglese)	28
TORINO	40
TRIESTE	30
VERONA	25
Totale	1.133